

19 Settembre 2023





PRIMO CANONE: INDIVIDUARE E FINANZIARE UNA TAX UNIT FAMILIARE

(Ministri Giorgetti, Roccella, Valditara)

Dal 2024 verrà avviata l'attuazione della riforma fiscale. L'art. 2 della legge delega 111/2023, assegna la massima priorità alla rifondazione di un fisco che sappia "**stimolare** la crescita economica e la natalitàattraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, ...". E l'art. 5 chiede il riordino IRPEF tenendo presente la "composizione del nucleo familiare" e i "costi sostenuti per la crescita dei figli". Pertanto, gli imminenti decreti delegati dovranno interpretare i criteri della delega, guardando finalmente alla famiglia come tax unit a sé stante, dotata di una soggettività giuridica di diritto tributario distinta rispetto a quella di suoi membri, che potrà attuarsi con uno dei modelli noti: il quoziente familiare, il fattore famiglia, lo splitting alla tedesca o una no tax area per figlio. Il Viceministro, on. Maurizio Leo, ha prefigurato nel corso dell'intervento al Meeting di Rimini del 22 agosto 2023, l'assunzione del modello c.d. del "quoziente familiare", nel quale dovranno comunque essere abbandonate le "scale di già equivalenza" note ad altri segmenti dell'ordinamento italiano, in cui il componente della famiglia venga valutato con una ingiusta cifra inferiore (o sensibilmente inferiore) a "1". Altresì, si dovrà considerare il nascituro come membro della famiglia, subordinando ogni misura alla nascita, ma dovendo ben considerare quanti cambiamenti ogni prossima nascita impone nel nucleo familiare. Questa è "la" strada obbligata per invertire il trend demografico!

b) Inoltre, i decreti delegati dovranno consentire la deducibilità/detraibilità dei costi che i genitori e i nonni sostengono per figli e nipoti, specie in relazione a diritti costituzionali, quali sono gli ingenti oneri attualmente sopportati per poter liberamente scegliere un percorso educativo presso scuole




SECONDO CANONE: UN "LAVORO" PER LA MATERNITÀ E LA NATALITÀ

(Ministri Giorgetti, Roccella, Calderone)

Se la tutela fiscale della famiglia è la leva necessaria per credere davvero nella rinascita demografica, va sostenuto l'annunciato sforzo per la riduzione del cuneo fiscale, di cui beneficeranno sensibilmente anche le famiglie. Inoltre, un particolare spazio dovrà essere riservato alla maternità e soprattutto alla ricerca di adeguate formule che consentano di invertire il troppo spesso conflittuale rapporto fra maternità e lavoro, misure che si prospettano in senso esplicativo e che potranno essere previste sin dal 2024, anche come chiaro segnale di quell'inversione di tendenza. Pertanto:

- a) Le ottime proposte introdotte dall'art. 5, comma 1, punto 2.4 e 2.4 bis) della legge delega n. 111/2023 per una imposizione fiscale di favore per gli straordinari e i premi di produttività, potrebbero essere attuate proprio a partire da canoni agevolati per tali voci per lavoratori con figli a carico o concepiti.
- b) Simili incentivi fiscali dovrebbero essere riconosciuti anche fuori delega, a favore di datori di lavoro che attuino, specie a mezzo di reti fra imprese e con il territorio, misure di welfare aziendale o diano attuazione al "Codice di autodisciplina di imprese responsabile in favore della maternità", promosso da marzo scorso dalla Ministra Eugenia Roccella. In tal senso, possono ricevere un vantaggio fiscale i fringe benefit per almeno 1000 euro per prestazioni e misure di politica familiare e demografica, "voucher welfare" o "welfare card" per ottenere maggiori servizi sociali o sanitari.
- c) Ulteriori misure fiscali a favore della famiglia e della natalità, senza oneri, potrebbero consistere in interventi di natura organizzativa, a partire dalla creazione di una modulistica e di un *data base* dell'Agenzia Entrate comprendente le *info* di tutti gli enti interessati, relativi a ciascun nucleo familiare, per favorire la percezione di tutte le possibilità e le condizioni consentite a ogni famiglia. Inoltre, l'acconto IRPEF potrebbe essere diminuito già dal 2024 se nel corso dell'anno il nucleo familiare accoglie un nuovo concepito.
- d) Ancora: nell'ambito del nuovo disegno della fiscalità per le imprese, dunque, con riferimento all'art. 6 della legge 111/2023, si dovrebbero introdurre agevolazioni significative per l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro di donne in stato di maternità o con figli piccoli, sia sul piano dell'offerta, sia su quello della domanda. Chiediamo, ad esempio, di introdurre una sorta di novello "mater-superbonus" al 110% del costo che il datore di lavoro sostiene per il salario di madri di figli piccoli o durante la gestazione, con premi crescenti al crescere dei figli. Per converso, per le lavoratrici autonome che vivano una maternità o, terminata la stessa, abbiano figli piccoli, si può pensare a un credito d'imposta per i soggetti che si avvalgono di servizi prestati o beni ceduti da professioniste o imprenditrici in tali situazioni, e ciò in misura crescente al crescere dei figli.
- e) Inoltre, rispetto alla differenziazione prevista in "opzione donna" per le lavoratrici caregiver, con invalidità superiore o uguale al 74%, o licenziate da aziende in crisi, si chiede, come domanda l'Ass. Famiglie Numerose, di aggiungere, per tale anticipo pensionistico, la categoria delle mamme con almeno tre figli.
- f) Altresì appare necessario togliere il tetto del terzo figlio sulle pensioni di vecchiaia, palesemente iniquo verso le famiglie con 4 e più figli, peraltro con un costo trascurabile per lo Stato.
- g) Si domanda, infine, di rendere immediatamente accreditate nel "cassetto fiscale" dei lavoratori con figli le detrazioni per spese mediche pagate in modo tracciabile, in modo che possano essere usate dalla famiglia senza attendere i tempi lunghi per eventuali compensazioni fiscali.



QUINTO CANONE: IL PNRR PER LA NATALITÀ



(Ministri Roccella, Schillaci, Fitto)

Il network ha avviato un proficuo tavolo di collaborazione sul PNRR con il Ministro Fitto. avendo condiviso la necessità che sia finalmente introdotta la sussidiarietà come leva fondamentale di efficienza e di partecipazione, dinamica troppo trascurata nelle fasi originanti il piano stesso. In tale contesto, è stata proposta anche una azione specifica per un sostanziale sostegno alla natalità. Ci si riferisce all'azione M6C1, nella quale sono previste le Case di comunità come cellula essenziale nel territorio della nuova architettura della sanità italiana, ove troveranno allocazione anche i servizi consultoriali con particolare riferimento alla tutela del bambino, della donna e dei nuclei familiari secondo un approccio di medicina di genere. Come noto, i consultori sono strumenti previsti dalla legge 194/1978 per sostenere la maternità, ma essi, a distanza, di oltre quarant'anni, risultano ancora sostanzialmente inattuati rispetto a tale specifico scopo. Invece, nel Paese vi è una straordinaria presenza volontariato e associazionismo che ha consentito la nascita di decine di migliaia di bimbi. Si ritiene, allora, necessario che già dal 2024, l'obiettivo M6C1 del PNRR sia declinato con una legge di disciplina e rifondazione dei consultori nell'ambito delle nuove "case di comunità" attraverso forme di strutturale convenzionamento con i corpi intermedi operanti a favore della vita nascente, peraltro sulla scorta di alcuni esempi virtuosi già presenti in alcune regioni.



SESTO CANONE: TUTELA PER I CAREGIVER E PER LA FUNZIONE FAMILIARE DI CURA DEI PIU' FRAGILI

(Ministri Giorgetti, Roccella, Calderone)

Appare coerente sia con i principi della legge di delega fiscale n. 111/2023, sia con la legge delega sul tema anziani di cui alla legge n. 33/2023, l'ampliamento tanto dei benefici fiscali per gli oneri dell'assistenza, specie domiciliare, quanto l'estensione degli stessi a soggetti prossimi a chi soffre, riconoscendo con ciò la solidarietà naturale esistente e ponendo al centro della disciplina una relazione di prossimità, contro la solitudine, ad esempio con le seguenti misure:

- a) Gli oneri contributivi e retributivi sopportati da obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. per assunzioni di personale ovvero per spese per caregiver, per l'assistenza domiciliare di soggetti in situazioni patologiche invalidanti dovrebbero divenire almeno deducibili dall'imponibile di chiunque fra i familiari ne assuma, totalmente o parzialmente, il relativo costo.
- b) Si chiede di consentire al caregiver la conservazione dell'eventuale collocazione lavorativa dipendente o autonoma condizionata dalle considerate incombenze di cura. In tal senso, si propone che all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sia aggiunto il seguente periodo: "I rapporti di dipendenza con caregiver familiari sono compatibili con l'esercizio di libere professioni e con altri contratti di lavoro dipendente, per i quali è applicata l'aspettativa finché venga prestata assistenza in ragione di un periodo pari o superiore alle 35 ore settimanali ovvero un regime di part time in caso di occupazione finalizzata all'assistenza di durata inferiore a al medesimo montante orario settimanale. L'eventuale differenza di standard contributivi rispetto allo status precedente all'occupazione come cargiver dà luogo a una relativa contribuzione figurativa, che verrà disciplinata con Decreto del Ministro del Lavoro da adottarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge".
- c) Ai caregiver va, poi, almeno ampliato il regime di misure proprie della legge 104/92. Dunque, si propone che all'art. 33, comma 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia aggiunto il seguente periodo: "e ai caregiver familiari di cui all'art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017".


SETTIMO CANONE: LE CURE PALLIATIVE È UNA ASSISTENZA H 24 PER I PIU DEBOLI COME ANTIDOTO ALLA "CULTURA DELLO SCARTO"

(Ministri Giorgetti, Schillaci, Roccella, Calderone)

In molte regioni sono state depositate proposte di legge regionali per introdurre prestazioni sanitarie che attuino richieste di suicidio assistito. Si tratta di un modo che renderebbe obbligatorio un "facere" dei Servizi Sanitari Regionali, non previsto dalla disciplina nazionale di settore e di esclusivo appannaggio dello Stato, nonché persino escluso dalla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.

In disparte ogni riflessione circa l'incostituzionalità di tale ipotesi, che soverchierebbe competenze del legislatore nazionale, in ogni caso, la scelta antropologica costituzionale di cui si è detto in premessa conduce a considerare con la massima priorità l'estensione delle cure palliative, modello e volano di cura per i più fragili, oggi inaccettabilmente ancora appannaggio di una quota gravemente insufficiente della popolazione. Nella scorsa legge di bilancio fu inserita una norma molto interessante (art. 1, comma 83, legge 197/2022) che ha chiesto alle regioni di riorganizzare i servizi per la terapia del dolore in modo da arrivare alla percentuale del 90% della popolazione che può essere interessata, prevedendo tale adempimento come condizione per ricevere i finanziamenti ordinari. Sulla base di tale innesco ordinamentale virtuoso, Agenas incaricata del monitoraggio, per accompagnare le amministrazioni regionali, ha molto istituito un osservatorio nazionale, cui opportunamente partecipano qualificatissimi palliativisti. Si crede che il percorso finalmente avviato a favore delle cure palliative abbia ora necessità di un incremento dei fondi dedicati a tali interventi, che, si ricorda, sono definiti quali "diritti essenziali" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019.

Quindi, si chiede che all'art. 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, le parole "100" siano sostituite con le parole "300" (milioni).



b) Il tema della assistenza e della cura per i più fragili anche, viste le aggiornate condizioni impone sociodemografiche del Paese, deve condurre a immaginare un obiettivo di assistenza ai più deboli **<u>h24</u>**, per aiutare veramente gli interessati e le famiglie nell'impegno di vicinanza. Il felice precedente di una norma di "pungolo" per le palliative di cui alla precedente legge di bilancio suggerisce di emulare lo schema per promuovere un maggior impegno verso il "modulo h/24" di cui si è detto. Si propone quindi, una norma dal seguente tenore:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell'assistenza sociosanitaria domiciliare al fine di raggiungere, entro l'anno un servizio di assistenza 2028, senza interruzione al 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione adempimento costituiscono regionale fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato».".





OTTAVO CANONE: LIBERARE IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

(Ministri Giorgetti, Valditara)

La libertà di scelta educativa della famiglia è elemento cardine di una società pluralista, in cui le famiglie possano esercitare le scelte che ritengono più adeguate seguendo le inclinazioni e aspirazioni dei figli, come prevedono la Costituzione (artt. 30 e 31) e preminenti norme di diritto internazionale. Occorre sulla base degli apprezzabili finalmente attivare, programmatici manifestati dal Ministro, interventi di sistema che tengano conto, con le dovute differenze e seppur pretendendo adeguati canoni di trasparenza e rendicontazione, della presenza, nella scuola pubblica, con pari dignità di istituti statali e non statali, come avviene in altri paesi europei e come peraltro scandito in Italia dalla "legge Berlinguer" (Legge 62/2000), sulla sorta del precetto di cui all'art. 33, comma 4, della Costituzione. Sono molto apprezzabili i recenti interventi normativi in punto di parità nella carriera scolastica dei docenti, che hanno nettamente invertito la rotta circa l'ingiusta discriminazione che permaneva da molti anni verso un troppo grave precariato degli insegnanti della scuola paritaria (cfr. DL Pa bis). Per superare, ora, la grave discriminazione economica si dovrebbe riconoscere alle famiglie che scelgono per i figli scuole pubbliche non statali un credito/contributo di istruzione per ciascun figlio ("dote scuola"), da riversare alle scuole prescelte, pari ad almeno il 70% di quanto lo Stato stesso spende per ciascun studente italiano, in base al costo standard di sostenibilità.

Si chiede, pertanto, che nell'anno 2024 vi sia un passo sensibile e decisivo verso tale scopo di giustizia e libertà per le famiglie italiane, almeno raddoppiando le minime risorse storicamente allocate per le scuole paritarie, nell'ambito di una disciplina che assicuri il ruolo della famiglia, la parallela discesa delle rette e congrui standard di trasparenza.

Inoltre, non si deve dimenticare che il sistema delle scuole pubbliche non statali, dopo la grave crisi del periodo pandemico, che ha visto la chiusura di centinaia di istituti, rischia ora di essere schiacciato dalla richiesta dell'UE del pagamento dell'IMU. In tal senso, è stato provvidenziale l'intervento del Ministro che ha previsto una deroga per decreto e tale misura dovrebbe venire stabilizzata attraverso una legge ordinaria, quale già potrebbe essere la legge di bilancio 2024.



NONO CANONE: IL FISCO PER IL NO PROFIT

(Ministri Giorgetti, Calderone)

Una scelta del governo e del legislatore che voglia assumere una postura antropologica fondata su una concezione di uomo relazionato, secondo gli espliciti parametri di cui all'art. 2 della Costituzione, deve tradursi in norme, specie fiscali, che introducano esempi di valorizzazione della capacità delle persone di condividere creatività e solidarietà, di cui tutto l'ambito del Terzo Settore è esempio spesso mirabile.

Pertanto, quali azioni iniziali si chiede:

- a) sviluppando l'art. 7 della legge delega n. 111/2023, di **escludere la disciplina IVA per gli enti del Terzo Settore ovvero, almeno, di razionalizzare detta disciplina**, stabilizzando il regime di esenzione IVA con la contestuale radicale semplificazione di ogni relativa incombenza gestionale, anche introducendo nel D. Lgs 175/14, un **ampio uso di invii di modulistica precompilata, specie per le incombenze IVA e IMU**;
- b) di rendere più omogenea la disciplina di settore, in particolare prevedendo la eliminazione delle incombenze da sostituti di imposta per compensi sotto una ragionevole soglia e di **ridurre le incombenze fiscali** per soggetti del terzo settore all'inizio della propria esperienza, sul modello delle start up.

DECIMO CANONE: LA COOPERAZIONE, ORIZZONTE DEL FUTURO

(Vicepremier Tajani)

Una visione dell'uomo integrale impone l'attenzione alle situazioni più difficili e foriere di emarginazione. Secondo l'ultimo rapporto del MAECI sulla cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel 2019 è stato di 3,9 miliardi di euro, corrispondenti allo 0,22% del PIL, molto lontano dall'obiettivo dello 0,7% stabilito dalle Nazioni Unite. Proponiamo, pertanto:

- a) di **aumentare la percentuale di aiuto pubblico allo sviluppo** almeno allo 0,35% del PIL, dimostrando così un impegno concreto verso gli obiettivi internazionali e affermando il nostro ruolo anche in riferimento al lungimirante "**Piano Mattei**" cui ha messo mano il Governo– a livello europeo e internazionale;
- b), di **sostenere** maggiormente le organizzazioni che operano in favore di comunità locali e rurali, attraverso il finanziamento di **microprogetti** (anche valorizzando le "reti"), che sono più capaci di consolidamento nel tessuto sociale delle terre in cui operano, ma che spesso di fatto trascurati dagli attuali meccanismi di finanziamento.

